

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1177 del 08/03/2017
Oggetto	Demanio acque; Lombatti Vittorio; PR16A0030, Sinadoc 22844/2016; concessione semplificata di acqua superficiale per uso irrigazione agricola in comune di Berceto (Pr); RR 41/2001, art. 36, comma 1, lett. b).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1247 del 08/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Demanio acque; Lombatti Vittorio; PR16A0030, Sinadoc 22844/2016; concessione semplificata di acqua superficiale per uso irrigazione agricola in Comune di Berceto (Pr); RR 41/2001, art. 36, comma 1, lett. b)



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/20015, n. 1622/2015 e n. 1792/2016;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25/07/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016 / 0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” (Allegato 6) e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021” (allegati C e D);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’accordo di partenariato 2014 –2020, sezione 2 “condizionalità ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO

- che in data 25/07/2016, protocollo n. 12159, il Signor **LOMBATTI VITTORIO**, titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Via Costa Alta n. 155/A di Berceto, cap 43042, codice fiscale LMBVTR80L16G337K, ha presentato **istanza di concessione semplificata** ai sensi dell’art. 36, del RR 41/2001 per derivazione di acqua pubblica **superficiale dal Rio Grosso in località Casa Ronchi di Berceto**;
- che dall’esame della documentazione si evince che:
 - il prelievo verrà esercitato in sponda sx in corrispondenza del mappale 70 del foglio 27, mediante opere mobili consistenti in tubo in PVC utilizzato per il trasporto dell’acqua a caduta, poggiato direttamente in alveo;
 - la portata massima richiesta è di l/s 0,50;
 - la quantità d’acqua richiesta è di max mc/annui 3.000;
 - la risorsa richiesta è destinata all’uso irriguo di un frutteto di nuovo impianto su di un’estensione dichiarata in ha 0.40.00, mediante impianto a goccia;
 - non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO che la derivazione per le caratteristiche descritte del prelievo è assoggettata al procedimento di concessione semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. b) del RR 41/2001;

ACCERTATO che la derivazione

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche pubbliche ai sensi dell’art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 07/09/2010 n. 160 e della DGR 30/07/2007 n. 1191;
- che non è da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii;

ACQUISITO al protocollo n. 16577 del 05/10/2016 il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001, che dichiara: *“la compatibilità della derivazione in oggetto con il corpo idrico interessato, solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni, .. in merito ai seguenti aspetti:*

- *che sia garantito il mantenimento del DMV in alveo;*
- *che la derivazione sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento di eventuali obiettivi fissati dai Piani in premessa.”;*

DATO ATTO che pertanto trovano applicazione le disposizioni della Regione Emilia Romagna:

- “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” approvata con DGR 1195/2016, con la quale si dà atto “che la stessa rappresenta misura attuativa dei Piani di Gestione di Distretto Idrografico ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità per tutti i copri idrici”;
- comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 788494/2016 che in merito alla suddetta “Direttiva Derivazioni” dichiara che la Regione Emilia-Romagna “ne condivide i contenuti e le modalità applicative” e in particolare la stessa:
 - introduce un metodo finalizzato alla verifica della compatibilità delle derivazioni rispetto agli obiettivi di tutela ed alle previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico;
 - individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7

del RD n. 1775/1933, in capo all'Amministrazione concedente;

VERIFICATO

- che il **corpo idrico interessato non risulta individuato** nel Piano di Gestione e si trova in **zona montana**
- che pertanto trova applicazione la "Direttiva derivazioni" suddetta al **p.to 1.1** ove prevede che "visto il ridotto impatto atteso, le concessioni di derivazione SEMPLIFICATE, di cui all'art. 36 del RR 41/2001, che si attestano su corpi idrici non individuati, possono non essere sottoposte ai monitoraggi, prevedendo il rispetto di un valore di DMV pari a 20 l/sec per i corsi d'acqua collinari/montani..."

VALUTATO pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in premessa e sopra richiamate

- la **compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale nel rispetto del valore del DMV di 20 l/sec;**
- un volume congruo di prelievo stimabile, ai sensi della DGR n. 1414/2016, in base all'estensione e alle tipologie di colture praticate così come descritte in atti, **di max di 1700 mc annui;**

VERIFICATO inoltre

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che il Richiedente ha dimostrato di aver versato ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso della derivazione rientra **nell'uso irrigazione agricola** di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 1792/2016, e corrisponde a:
 - **per l'annualità 2016** alla misura del minimo di **Euro 8,10;**
 - **dal 01/01/2017** alla misura del minimo di **Euro 12,00;**
- che pertanto trova applicazione l'art. 8 della LR n.2/2015 ove stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in **un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;**
- che il concessionario è tenuto **al versamento del deposito cauzionale** di cui all'art. 153 della LR n. 3/99 nella misura di **Euro 250,00** ai sensi della LR 2/2015, art. 8, dando atto che il medesimo verrà restituito su richiesta scritta del versante al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

VERIFICATO inoltre che è stato predisposto il **disciplinare** di concessione contenente le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, gli importi successivi relativi al **canone annuale** dovranno essere versati **entro il 31 marzo** dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi del medesimo art. 8, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, **rivalutata automaticamente** in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e **disponibili** sul sito istituzionale **dell'ISTAT** alla data del **31 dicembre di ogni anno**. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- l'obbligo del pagamento del canone, a norma dell'art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della **comunicazione di rinuncia;**
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la **derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36

del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2020, sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Attestata la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

per quanto in premessa e fatti slavi i diritti di terzi:

1. di accordare ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) a **LOMBATTI VITTORIO** in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Via Costa Alta n. 155/A di Berceto, cap 43042, codice fiscale LMBVTR80L16G337K, la concessione, individuata dal codice Sisteb **PR16A0030**, a derivare acqua pubblica superficiale **dal Rio Grosso, in località Casa Ronchi di Berceto** per uso irrigazione agricola **fino a max 0,5 l/sec e 1.700 mc/anno** di volumi prelevati, con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e disciplinare allegato, in relazione alle modalità di derivazione descritte in atti;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata **fino al 31/12/2020** ai sensi del RR 41/2001 e della DGR n.787/2014;
3. di **approvare il disciplinare** e relativi **elaborati cartografici** allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere per accettazione dal concessionario entro il termine assegnato di 30 giorni, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nonché la descrizione e le caratteristiche delle opere di presa;
4. di fissare gli importi da versare prima del ritiro del presente provvedimento e di cui presentare attestazione all'atto della firma del disciplinare in:
 - **Euro 56,10**, quale importo totale **salvo conguaglio, per canoni** relativi all'anno 2016 di Euro 8,10 e per gli anni dal 2017 fino al 2020 in ragione di Euro 12,00 annui, termine di validità della concessione;
 - **Euro 250,00** per **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
5. di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
6. di rammentare che
 - questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla **revisione dell'utenza**, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del RR n. 41/01;
 - ai sensi della Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati sono soggette a **verifica di congruità** agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027;
 - qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
7. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute;
8. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in copia conforme in bollo al richiedente, fatto salvo quanto disposto al punto precedente e provvedendo alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna;

9. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI PARMA

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

Disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche codice Sisteb PR16A0030

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione di derivazione di **acqua pubblica superficiale dal Rio Grosso** assentita alla ditta individuale **LOMBATTI VITTORIO**, con sede in Via Costa Alta n. 155/A di Berceto, cap 43042, codice fiscale LMBVTR80L16G337K, legalmente domiciliata ai fini del presente provvedimento presso la sede del Comune di Berceto (PR).

ART.1 - UBICAZIONE DEL PRELIEVO, DESTINAZIONE D'USO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La derivazione potrà essere esercitata mediante l'utilizzo della risorsa e le caratteristiche del prelievo come di seguito individuati:

- **acque superficiali derivate dal Rio Grosso**, affluente in dx del Torrente Baganza in loc. Chiastre attraverso il Rio del Lago e il Rio Praquarola;
- **corpo idrico montano non individuato nei Piani di Gestione distrettuali**;
- **derivazione attuata in sponda sx in località Casa Ronchi di Berceto, in zona classificata montana**
- in corrispondenza del mappale 70 del foglio 27
- coordinate geografiche ED50 UTM 32: X = 583.497,83, Y = 4.934.457,04;
- mediante opere mobili consistenti in tubo in PVC utilizzato per il trasporto dell'acqua a caduta, poggiato direttamente in alveo;
- uso irriguo agricolo di un frutteto di nuovo impianto su di un'estensione di ha 0.40.00, mediante impianto a goccia;

ART. 2 - MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima **l/s 0,5**;
- volume annuo di prelievo **max mc 1.700**
- dovrà essere garantito a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua **(DMV) pari a 20 l/sec** quale "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del DLgs n.152/2006 e della DGR 1195/201.

Il tubo di derivazione dovrà essere adeguatamente **ancorato** in alveo o sulla sponda mediante materiali reperibili in loco, in modo da evitare danni o intralci al deflesso delle acque.

E' tuttavia **fatto divieto** di effettuare nell'alveo stesso escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni della Struttura concedente gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario dovrà, inoltre, **sospendere ogni prelievo qualora** venga reso noto dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3 - OBBLIGHI E CONDIZIONI A CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

PEC: ogni comunicazione inerente la concessione deve essere inoltrata dal concessionario dal proprio indirizzo di posta certificata, all'indirizzo PEC della Struttura concedente: aoppr@cert.arpa.emr.it;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione / numero della concessione / scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario **qualora l'Amministrazione competente lo richieda**, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato **strumento di misurazione** della quantità d'acqua prelevata, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare alle scadenze fissate i risultati delle misurazioni effettuate.

Ogni **variazione** relativa alle modalità di prelievo (ivi compresi gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura dell'Agenzia concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

In caso di **cessazione dell'utilizzo** il concessionario è tenuto inoltre a darne comunicazione **entro tre mesi** e a ripristinare lo stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure necessarie alla salvaguardia del corpo idrico e dei luoghi stessi.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

In relazione alla derivazione concessa inoltre **è a carico del concessionario** la messa in atto di tutte le azioni che si rendano necessarie per garantire sia la difesa dell'ambiente sia il buon regime delle acque, anche se tale necessità sia accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la **tutela delle acque da inquinamento**, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche.

Il titolare della concessione è **responsabile** in ogni momento dello stato delle opere di prelievo, della loro manutenzione, efficienza e sicurezza affinché risultino innocue ai terzi e al pubblico generale interesse.

La **Struttura concedente** non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale o derivanti da negligenza nella messa in atto degli interventi di prevenzione e conservazione di spettanza del concessionario, che è tenuto alla custodia degli impianti installati in ambito fluviale.

La **Struttura concedente** ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale della derivazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o smantellamento, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

ART. 4 - DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2020**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà della Struttura concedente di dichiararne la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

La **revoca** anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura e il mancato pagamento di due annualità del canone sono causa di **decadenza** della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il **ripristino dei luoghi** nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla

Struttura concedente.

ART. 5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il **canone annuo** anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del RR 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il **canone è aggiornato** ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015 in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Il mancato **pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza** del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

La **sospensione dei prelievi** disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della **cauzione**, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione per qualsiasi motivo della concessione, il versante potrà richiedere in forma scritta la restituzione del deposito se sono stati adempiti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione, qualora persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, 31/12/2020**.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'**osservanza** di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il **risarcimento** di tutti i danni che in dipendenza della concessione venissero arrecati a proprietà sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

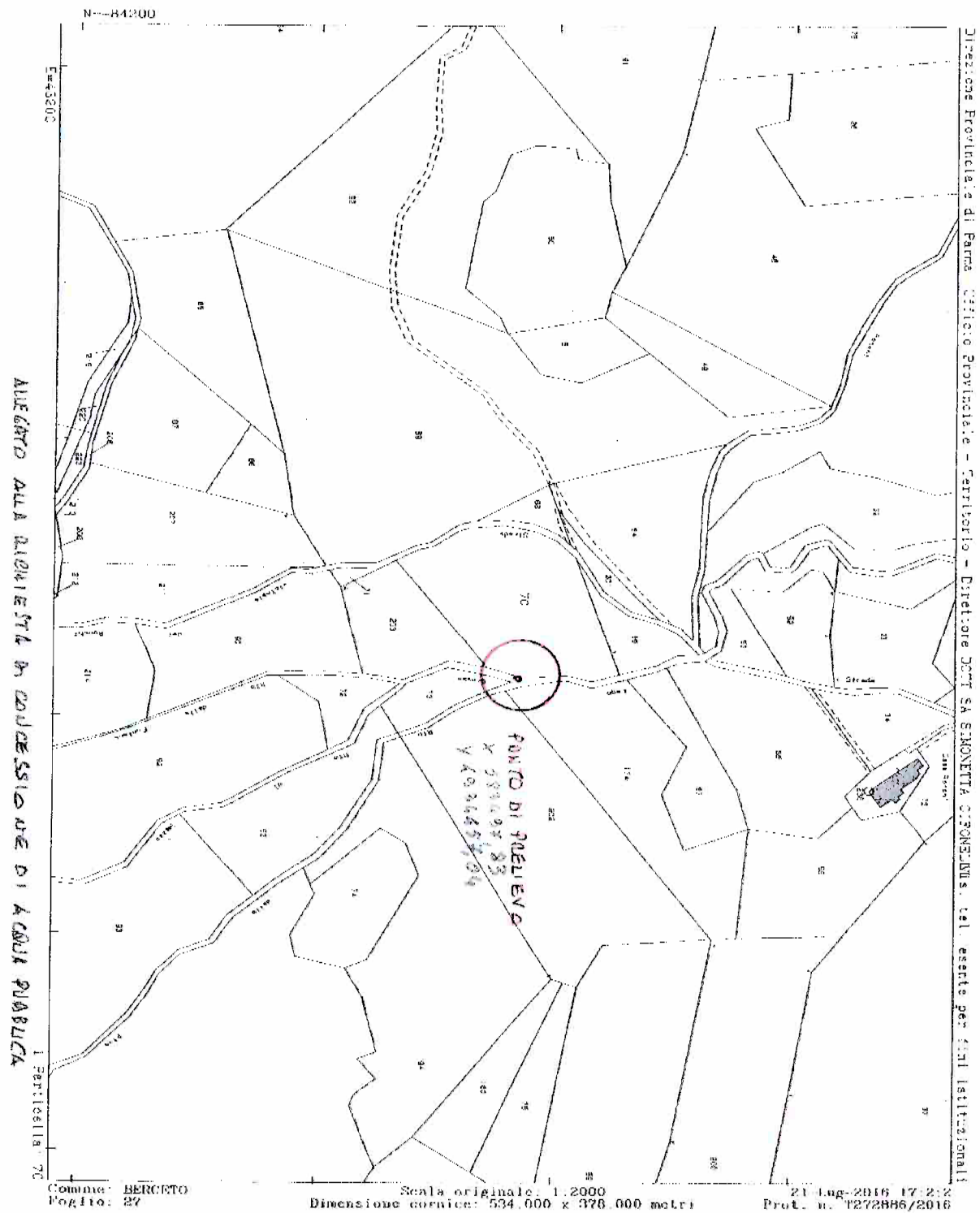
Il sottoscritto _____

in qualità di delegato dal / legale rappresentante della

ditta **LOMBATTI VITTORIO** _____

presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del Concessionario _____



Data _____

Firma per accettazione del Concessionario _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.